



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Riunito in camera di consiglio, con la partecipazione dei magistrati:

Dott.ssa Anna Rita Pasca	- Presidente
Dott. Sergio Memmo	- Giudice
Dott. Giancarlo Maggiore	- Giudice est.

Ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la società Pitton Cavalieri s.r.l. ha presentato in data 12.08.2020 domanda di concordato preventivo, riservando – ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall. - di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione;

che, in presenza di tale fattispecie, il Tribunale deve limitarsi ad assegnare il termine per il deposito di tutta la documentazione di cui all’art. 161 legge fall. nonché disporre gli obblighi informativi periodici cui è tenuto l’imprenditore;

che nella specie il termine per il deposito della documentazione può essere fissato in 60 giorni dal deposito della domanda; quanto agli obblighi informativi, il ricorrente deve ogni trenta giorni presentare una relazione riguardante tutte le operazioni compiute nelle more, nonché la situazione finanziaria dell’impresa; vi è divieto di pagamento dei crediti pregressi; obbligo di aprire un nuovo conto corrente sul quale devono affluire tutti i pagamenti ricevuti nelle more e dal quale non possono essere effettuati prelievi;

rilevato che sulla questione se si applichi la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della L. n. 742/1969 la giurisprudenza attualmente è divisa – salvo il caso in cui siano pendenti istanze di fallimento, ove la Suprema Corte ha chiarito che i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale (Cass. n. 15435 del 13/06/2018) – e tuttavia la giurisprudenza prevalente opta per l’applicazione della sospensione feriale (Tribunale di Reggio Emilia, 9 agosto 2013; Tribunale di Pescara, 7 maggio 2013; Tribunale di Varese, 12 settembre 2014; Tribunale di Catania, 25 luglio 2013; Tribunale di Siena, 15 maggio 2015);

Essendo verosimile la prosecuzione dell’attività, è opportuna l’immediata nomina del commissario giudiziale.

Anche al fine di garantire il pagamento del compenso del commissario giudiziale il debitore deve depositare una cauzione di € 4.000,00.

p.q.m.

Assegna termine fino al 30.10.2020 per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 legge fall.;

Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Sabrina Valentino.

Dispone che il ricorrente depositi ogni trenta giorni (a decorrere dal deposito della domanda) una relazione riguardante tutte le operazioni compiute nelle more e che si attenga agli altri obblighi indicati in motivazione. All'atto della presentazione del piano va depositata la deliberazione ex art. 152, ult. cpv. legge fall..

Ordina al debitore di depositare una cauzione di € 4.000,00 entro giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto.

Lecce, 19.10.2020

Il Presidente

Dott.ssa Anna Rita Pasca